REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSA" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSA (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 30/06/2014

AVENTE AD OGGETTO:
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA FONDAZIONE "SOLIDARIETÀ PER ANZIANI" DI SANT'ANTONINO, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA – CON.I.S.A. E LA COOPERATIVA SOCIALE C.S.D.A. DI AVIGLIANA – PER LA GESTIONE DI 5 UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AD HOUSING SOCIALE PER ANZIANI

RESPONSABILE DELL'AREA, QUALE FUNZIONARIO PROPONENTE LA DELIBERAZIONE

SUSA, LI' 30 GIU. 2014 FIRMA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) DEL D.L. 174/2012. CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA L. 213/2012

IL DIRETTORE

SUSA, LI' 30 GIU. 2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SUSA, LI' 30 GIU. 2014

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA FONDAZIONE "SOLIDARIETÀ PER ANZIANI" DI SANT'ANTONINO, IL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA – CON.I.S.A. E LA COOPERATIVA SOCIALE C.S.D.A. DI AVIGLIANA – PER LA GESTIONE DI 5 UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AD HOUSING SOCIALE PER ANZIANI

TRA

Il Con.I.S.A. "Valle di Susa" - Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa", in seguito denominato Consorzio, C.F. 96020760011, nella persona del Direttore Dott.ssa Anna BLAIS, nata a Susa (TO) il 04/03/1955, domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede legale del Consorzio in Piazza San Francesco n. 4 – Susa (TO)

E

La Cooperativa C.S.D.A. con sede legale in Avigliana, C.so Laghi 34, codice fiscale e partita IVA 06940700013, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Alesiani Piero, nato a Force (AP) il 10/12/1943 e domiciliato per la carica presso l'indirizzo della Cooperativa.

E

La Fondazione "SOLIDARIETA' PER ANZIANI" con sede in Sant'Antonino di Susa, via Augusto Abegg n. 16, codice fiscale n. 96031440017, nella persona del Presidente Antonio Ferrentino nato a Nocera Inferiore (SA) il 13/03/1954 e domiciliato per la rappresentanza presso l'indirizzo della Fondazione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

La Fondazione "Solidarietà per Anziani", il Consorzio e la Cooperativa CSDA convengono sulla necessità di realizzare, presso la struttura abitativa di Via Augusto Abegg n. 16 sita in Sant'Antonino, denominata "Casa Armando Rossetto Casel", di proprietà della Fondazione, iniziative di natura sociale e socio assistenziale rispondenti ai bisogni delle persone anziane maggiormente fragili, residenti sul territorio valsusino.
Il presente Protocollo definisce i rapporti tra la Fondazione "Solidarietà per Anziani", il Consorzio e la Cooperativa CSDA, per quanto attiene la gestione di un Progetto relativo all'attivazione di interventi di Housing Sociale a favore della popolazione anziana.

Art. 2
Individuazione dei beneficiari e attivazione interventi

Beneficiari degli interventi saranno persone anziane, residenti nel territorio consortile:

- ✓ in condizioni di solitudine o di inadeguatezza / assenza delle rete familiare;
- ✓ in condizioni di disagio abitativo, derivante dall'assenza o dall'inadeguatezza dell'abitazione per vincoli strutturali, carente funzionalità degli spazi, scarsa accessibilità ai servizi essenziali, contesto ambientale isolato e deprivato;
- ✓ con redditi insufficienti al reperimento autonomo, sul libero mercato, di soluzioni abitative sostenibili;
- ✓ necessitanti di disporre di spazi abitativi accessibili e compatibili con un'eventuale condizione di non autosufficienza e con i relativi bisogni assistenziali.

L'inserimento presso gli alloggi dovrà essere proposto dall'Assistente Sociale titolare del caso al coordinatore del Progetto, individuato dalla Cooperativa, previa autorizzazione da parte del competente Responsabile di Area.

Art. 3
Impegni della Fondazione

La Fondazione, proprietaria dello stabile, si impegna:

- ✓ a mettere a disposizione la struttura, sita in Sant'Antonino di Susa, via Augusto Abegg n. 16, composta di 5 unità abitative, che possono accogliere persone anziane necessitanti di una collocazione abitativa accessibile e protetta da un punto di vista sociale;
- ✓ a rendere gli spazi disponibili funzionali alla realizzazione dell'iniziativa di cui all'art. 1, nel pieno rispetto delle normative di settore;
- ✓ a mettere a disposizione la struttura, per tale finalità, per 9 anni, rinnovabili;
- ✓ a determinare la base di calcolo dell'importo del canone di locazione applicando un abbattimento rispetto ai canoni medi di mercato e quantificando tale canone in € 290,00 mensili, fatti salvi gli adeguamenti all'ISTAT;
- ✓ a sottoscrivere il contratto di locazione, per tutte le unità abitative, con la Cooperativa CSDA.

Art. 4
Impegni del Consorzio

Il Consorzio si impegna:

- ✓ ad individuare i beneficiari, nell'ambito di uno specifico ed individualizzato "progetto di vita", del cui monitoraggio si rendono garanti gli operatori titolari del caso;
- ✓ a fornire tutti i supporti, sociali ed economici necessari, per il tempo richiesto dal progetto stesso;

- ✓ a collaborare con gli altri soggetti firmatari per la messa in atto di ogni iniziativa volta a salvaguardare il buon andamento del Progetto;
- ✓ a vigilare sulla qualità dei Servizi resi dalla Cooperativa e a verificare, anche attraverso sopraluoghi "a sorpresa", il buon andamento della gestione.

Art. 5
Impegni della Cooperativa

La Cooperativa si impegna:

- ✓ a sottoscrivere il contratto di locazione con la Fondazione, proprietaria degli alloggi;
- ✓ a garantire la gestione di un progetto assistenziale a beneficio dei destinatari, comprensivo, oltre che della sistemazione alloggiativa, degli interventi assistenziali che di volta in volta si rendano necessari, anche mettendo a disposizione il personale necessario alla realizzazione del progetto di sostegno personalizzato, messo a punto con gli operatori titolari del caso;
- ✓ a destinare una delle unità abitative a "portineria sociale", individuando, in collaborazione con il Consorzio, gli assegnatari, le competenze e/o incombenze da attribuire ad essi e le agevolazioni a loro riservate;
- ✓ a dotare ciascuna unità abitativa del blocco cucina, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, a garantirne la manutenzione e a vigilare sullo stato di conservazione delle attrezzature.

Art. 6
Sostenibilità economica del Progetto

Il canone di locazione verrà rimborsato, a cura dei beneficiari, alla Cooperativa CSDA; gli stessi si faranno direttamente carico delle spese di gestione dell'alloggio (utenze, riscaldamento, ecc..), fatta salva la possibilità di usufruire di forme di integrazione al reddito da parte del Consorzio, qualora vi ricorrano le condizioni.

Gli interventi di carattere assistenziale forniti dalla Cooperativa, qualora rientranti nel progetto personalizzato condiviso con il Consorzio saranno a carico di quest'ultimo, che ha facoltà di richiedere la compartecipazione dei beneficiari, in applicazione del vigente Regolamento consortile.

I beneficiari possono richiedere autonomamente alla Cooperativa interventi assistenziali individuali assumendosene il relativo onere.

L'arredamento delle unità abitative è a carico dei beneficiari, ad eccezione del blocco cucina che sarà fornito dalla Cooperativa, le cui quote di ammortamento saranno in ogni caso a carico dei beneficiari.

Il perfezionamento degli aspetti gestionali, compresa la valorizzazione economica degli interventi previsti e connessi alla realizzazione del Progetto, di competenza del Consorzio e della Cooperativa, saranno oggetto di successivo e separato accordo.

Qualora uno dei soggetti firmatari dovesse reperire fonti di finanziamento che consentano di ridurre i costi di gestione o di indebitamento da parte della Fondazione, le parti si impegnano a rivedere l'ammontare delle spese a carico dei beneficiari.

Art. 7
Durata

Il presente Protocollo ha durata di anni nove ed è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 8
Risoluzione anticipata del Protocollo

Potranno costituire causa di risoluzione anticipata del Protocollo le seguenti motivazioni:
- realizzazione di attività che esulino dalla destinazione della struttura abitativa, prevista all'art. 1
- gestione non conforme a quanto previsto nel presento atto
- mancata osservanza degli impegni assunti dai sottoscrittori.

Letto, confermato e sottoscritto

Sant'Antonino di Susa, 2 luglio 2014

Per il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale "Valle di Susa"	Per la Cooperativa Sociale C.S.D.A.	Per la Fondazione "Solidarietà per Anziani"
IL DIRETTORE Anna BLAIS	IL LEGALE RAPPRESENTANTE Piero ALESIANI	IL PRESIDENTE Antonio FERRENTINO